

# Rischi Vari

## Polizza di Assicurazione responsabilità civile

Condizioni di assicurazione  
Edizione aprile 2008



**Polizza di assicurazione  
responsabilità civile  
Rischi Vari**



## INDICE

Pag. 4	<b>Nota informativa</b>
Pag. 6	<b>Definizioni comuni</b>
Pag. 7	<b>Norme che regolano l'assicurazione in generale</b> Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 - Decorrenza dell'assicuratore - Pagamento del premio Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Art. 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Art. 7 - Tacito rinnovo Art. 8 - Oneri fiscali Art. 9 - Foro competente Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Pag. 9	<b>Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile</b> Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T. Art. 11 - Rischi assicurati Art. 12 - Rischi esclusi Art. 13 - Pluralità di assicurati Art. 14 - Estensione territoriale Art. 15 - Persone non considerate terzi
Pag. 11	<b>Condizioni Particolari per la Sezione A</b> A - Danni ai veicoli parcheggiati B - Inquinamento accidentale C - Committenza auto D - Danni da interruzioni o sospensioni di attività E - Danni a mezzi sotto carico o scarico F - Responsabilità Civile personale dei dirigenti, quadri e dipendenti G - Franchigia H - Prestatori d'opera occasionali I - Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione lavori J - Danni alle cose in ambito lavori
Pag. 12	<b>Sezione B - Responsabilità Civile verso prestatori d'opera - R.C.O.</b> Art. 16 - Rischi assicurati Art. 17 - Buona fede Art. 18 - Rischi esclusi Art. 19 - Estensione territoriale Art. 20 - Rivalsa INPS
Pag. 14	<b>Norme comuni alle Sezioni di polizza</b> Art. 21 - Regolazione del premio
Pag. 15	<b>Norme relativa ai sinistri</b> Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali di resistenza
Pag. 16	<b>Condizioni Speciali</b>
Pag. 21	<b>Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l'Assicurato</b>

## **INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 , n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997

### **Informazioni relative all'impresa**

Il contratto è concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A Divisione Sasa avente la sede legale in Milano (Italia) , Via Senigallia 18/2 (telefono: (+39) 02 – 64021 ; sito internet: [www.milass.it](http://www.milass.it)) Società del Gruppo FONDIARIA – SAI , Direzione e Coordinamento FONDIARIA SAI S.p.A.  
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A Divisione Sasa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L 29.4.1923 , convertito nella L. 17.4.1925 n. 473.

### **Informazioni relative al contratto**

#### **Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

MILANO ASSICURAZIONI Divisione Sasa propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### **Reclami relativi al contratto o ai sinistri**

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo:

#### **Direzione Relazioni Esterne e Comunicazioni - Servizio Clienti**

**Via Lorenzo il Magnifico, 1**

**50129 Firenze**

**Fax: 055/479.20.44**

**e-mail:[reclami@fondiaria-sai.it](mailto:reclami@fondiaria-sai.it)**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di **45 giorni**, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto:

#### **ISVAP - Servizio Tutela Utenti**

**Via Quirinale 21**

**00187 Roma**

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono i seguenti requisiti:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria;
- b) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento

- di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano.**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali
<b>Fatturato</b>	L'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A.
<b>Franchigia</b>	la parte di danni indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Massimale</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d'opera e/o con contratto di appalto)
<b>Retribuzioni</b>	Monte salari e stipendi imponibile ai fini contributivi dei dipendenti della Contraente nonché tutti gli emolumenti riconosciuti agli altri assicurati non aventi rapporto di dipendenza con la Contraente ma dei quali essa si avvale per lo sviluppo dell'attività dichiarata in polizza
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Scoperto</b>	la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	la Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA



# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali risarcimenti – escluso dal conteggio il risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

### **Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscritti tra le Parti.

### **Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro risarcibile a termine di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 7 – Tacito rinnovo**

In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione s'intende prorogata per ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**Art. 8 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle parti.

**Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## SEZIONE A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

### Art. 11 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### Art. 12 – Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c) derivanti dall'impiego d'aeromobili, di natanti a vela e di unità naviganti a motore;
- d) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni a vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) alle opere di costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi;
- f) alle cose trasportate rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e sottosuolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere a quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) a cose, derivanti da incendio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- k) da detenzione ed impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- n) lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato in cui si svolge l'attività esercitata;
- o) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge e/o liberamente assunte dall'Assicurato;
- p) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- q) provocati da soggetti non rientranti nella definizione di Prestatore di lavoro;
- r) provocati dal prodotto dopo la loro messa in circolazione;
- s) da amianto e derivanti da campi elettromagnetici;
- t) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione di tali operazioni;
- u) a condutture ed impianti sotterranei;
- v) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

**Art. 13 – Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. che R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, deve intendersi unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

**Art. 14 – Estensione territoriale**

La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. Per U.S.A., Canada e Messico la garanzia è limitata a viaggi per manifestazioni, esposizioni e fiere esclusa l'esecuzione di attività lavorative, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, produzione, installazione, montaggio, riparazione, manutenzione.

Per i sinistri che avvengono in paesi non appartenenti alla Comunità Europea, la garanzia opera con una franchigia fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento). In caso di coesistenza di più franchigie, sarà operante la maggiore, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto.

**Art. 15 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone alle quali si può applicare la Sezione B della presente polizza;
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti e tutti coloro che subiscano un danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE A – R.C.T.**

valide soltanto se espressamente richiamate in polizza

### **A) Danni ai veicoli parcheggiati**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni ai veicoli di clienti, dipendenti e di terzi trovantisi in aree, anche non custodite, adibite a parcheggio di pertinenza dell'Assicurato. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato, e con un massimo risarcimento per veicolo di € 10.000,00 (diecimila) e di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e per periodo assicurativo.

S'intendono esclusi i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti a mancato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi.

### **B) Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 12, lett. g), la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) nel limite del massimale assicurato e comunque con un massimo risarcimento di € 100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno assicurativo.

### **C) Committenza auto**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

### **D) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 12, lett. v), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La garanzia è prestata fino al 10% del massimale assicurato e comunque con il massimo € 50.000,00 (cinquantamila) per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di € 1.000,00 (millecinquecento).

### **E) Danni a mezzo sotto carico e scarico**

A parziale deroga dell'art. 12, lett. t), la garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni mezzo danneggiato.

### **F) Responsabilità Civile personale dei dirigenti, quadri e dipendenti**

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale di dirigenti, quadri e dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro i massimali previsti per la R.C.O.

### **G) Franchigia**

Tutte le garanzie riconducibili alla presente sezione di polizza sono prestate con una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento). In caso di coesistenza di più franchigie, sarà operante la maggiore, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto.

#### **H) Prestatori d'opera occasionali**

A parziale deroga dell'art. 12 lett. g), la garanzia comprende i danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, occasionalmente partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti a condizione che dal fatto del prestatore d'opera occasionale discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

#### **I) Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori**

A parziale deroga dell'art. 12 lett. e), la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli di dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato, e con un massimo risarcimento per veicolo di € 10.000,00 (diecimila) e di € 20.000,00 (ventimila) per sinistro e per periodo assicurativo.

#### **J) Danni alle cose in ambito lavori**

A parziale deroga dell'art. 12 e), la garanzia comprende i danni alle sole cose che per natura, peso o destinazione sono inamovibili, che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento), e con un massimo risarcimento di € 25.000,00 (venticinquemila) per sinistro e per periodo assicurativo.

## **SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

valide solo in abbinamento alla Sezione A della presente polizza

### **Art. 16 – Rischi assicurati**

La Società si obbliga a tenere l'Assicurato, qualora in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli **artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e del Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000** per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da Lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

La Società si obbliga inoltre a rifondere all'Assicurato gli importi richiesti a titolo di maggior danno:

- a) dall'infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore a 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.
- b) dagli aventi diritto in caso di morte dello stesso.

### **Art. 17 – Buona fede**

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

### **Art. 18 – Rischi esclusi**

L'assicurazione della presente sezione di polizza non comprende i danni:

- a) derivanti da malattie professionali;
- b) da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (ad esempio fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) da amianto e derivanti da campi elettromagnetici.

### **Art. 19 – Estensione territoriale**

La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei con esclusione dei paesi ex – U.R.S.S.. Per U.S.A., Canada e Messico la garanzia è limitata a viaggi per manifestazioni, esposizioni e fiere esclusa l'esecuzione di attività lavorative quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, produzione, installazione, montaggio, riparazione, manutenzione.

### **Art. 20 – Rivalsa I.N.P.S.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

## NORME COMUNI ALLE SEZIONI DI POLIZZA

### **Art. 21 – Assicurazione in base ai parametri variabili – regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi a base per il conteggio del premio, fermo il premio annuo stabilito nel contratto.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società o all'Agenzia l'indicazione del valore definitivo dell'elemento variabile previsto in polizza (es. fatturato, retribuzioni) realizzato nello stesso periodo. Sulla base di questi dati l'Agenzia/Società emette apposito documento e provvede a calcolare l'eventuale conguaglio di premio.

Il Contraente è tenuto ad affettuare il pagamento del conguaglio entro i 60 giorni successivi a quello in cui ne riceve comunicazione. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo del conguaglio relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione premio, al Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo – anche in questo caso – per la Società il diritto di agire giudizialmente.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili e comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R.30/06/65 n°1124, il registro delle fatture o dei corrispettivi).



## NORME RELATIVE AI SINISTRI

### **Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro**

- a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
  - fornire notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
  - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) l'Assicurato deve:
- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta;
  - dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
  - dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

### **Art. 23 – Gestione delle vertenze di danno - spese legali di resistenza**

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## CONDIZIONI SPECIALI

valide qualora si assicurino uno o più rischi sottoindicati

### 1. ANIMALI

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi sui quali gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono;

Limitatamente ai cani, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun sinistro.

### 2. ACQUEDOTTI – CANALI AD USO IRRIGUO – AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS COMBUSTIBILE NON IN BOMBOLE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato;
- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;

### 3. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, qualora tali danni siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole ed i rubinetti stabilmente installati sulle stesse, nonché il regolatore di pressione ed il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. La garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

Sono compresi inoltre i danni cagionati durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera e sempreché siano denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.

Qualora l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, sub-concessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese in garanzia le operazioni di installazione delle disposizioni vigenti.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'assicurato sia in regola con le norme di legge (ad esempio licenze, e/o autorizzazioni).

### 4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE IN GENERE – STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE – STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO – AUTORIMESSE – AUTOSILI – PARCHEGGI

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 12, lett. k) ed n) la garanzia comprende i danni subiti in consegna e custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio purché detti danni si verificano nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o riparazione.

A parziale deroga dell'art. 12, lett. j) la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

#### **5. PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI**

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun sinistro.

A parziale deroga dell'art. 12, lett x) l'assicurazione opera per il rischio della proprietà dei fabbricati indicati in polizza, compresa la proprietà di antenne radiotelevisive ed aree di pertinenza, diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata.

Si conviene che, se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 10% il valore sopra dichiarato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in egual proporzione.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- Lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- Umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- Rigurgito di fogne ed occlusione di grondaie;
- Proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi;
- Dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96.

#### **6. MEZZI SGOMBRANEVE – MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO COSE – SCALE AREE**

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

#### **7. INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI**

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

#### **8. NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI**

L'assicurazione vale solo se l'Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l'estensione al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce. È escluso il rischio derivante dall'eventuale esistenza di distributori di carburante.

#### **9. AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI**

L'assicurazione comprende l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune o alla Provincia nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza di lavori non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96. Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile del Comune o della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici esercizi, nonché dalla proprietà di quelli aventi altra destinazione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Speciale 5 che si intende richiamata. Sono altresì compresi i danni provocati dalla rete fognaria, esclusivamente in quanto dovuti a rottura accidentale delle condutture.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, al Presidente della Provincia, agli Assessori comunali o provinciali, ai Consiglieri comunali o provinciali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune o della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione, deterioramento di cose, nell'espletamento del proprio mandato; da tale garanzia restano esclusi i danni patrimoniali derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato.

Il massimale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

L'assicurazione non è operante per le attività e le competenze delle A.S.L./A.O. o degli enti o società incaricati della gestione di pubblici servizi.

#### **10. ALBERGHI – PENSIONI – RESIDENCES – OSTELLI – CAMPEGGI**

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse e parcheggi.

A parziale deroga dell'art. 12, lett. u) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

#### **11. ASCENSORI – MONTACARICHI – MONTAVIVANDE – SCALE MOBILI**

Quando l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti, la garanzia vale solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

Per gli impianti installati in fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

#### **12. ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI – ISTITUTI DI CURA FISICA – MASSAGGIATORI – CALLISTI E PEDICURE**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

#### **13. BAR – PASTICCERIE E GELATERIE – RISTORANTI, PIZZERIE E TAVOLE CALDE – MENSE AZIENDALI – BIRRERIE – ESERCIZI AFFINI**

A parziale deroga dell'art. 12, lett. u) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

#### **14. SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto:

- Sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- Sia stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;
- Siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (ad esempio modifiche e/o migliorie) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'assicurato, e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, escluso denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie colli e loro contenuto. Tale estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per persona danneggiata.

Esclusivamente per le scivole, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio dello sport della neve.

#### **15. ISTITUTI DI VIGILANZA**

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

#### **16. FARMACIE**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

A parziale deroga dell'art. 12, lett. u) l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

#### **17. ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI – ISTITUTI DI CORREZIONE – COLONIE – ORATORI E RICREATORI**

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mense e servizi di refezione se gestiti direttamente; qualora tali servizi fossero gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

#### **18. ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi fra loro. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri.

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia della garanzia è subordinata:

- Al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- Al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

#### **19. STABILIMENTI BALNEARI**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esercizio di bar.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

## **20. CINEMATOGRAFI E TEATRI – NIGHT CLUBS – DISCOTECHE – RITROVI – SALE DA BALLO**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

A parziale deroga dell'art. 12 lett. r) l'assicurazione comprende, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza, i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titolo di credito e valori in genere. Sono esclusi inoltre i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

## **21. RISERVE DI CACCIA E PESCA**

L'assicurazione non comprende i danni provocati durante lo svolgimento dell'attività venatoria. Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

## **22. VELOCIPEDI DA NOLEGGIO**

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

## **23. TRATTAMENTI CHIMICI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppino gas infiammabili, nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto od in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi della legge sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazione di colture.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (ad esempio licenze e/o autorizzazioni).

## **24. LAVORI AGRICOLI PER CONTO DI TERZI, CON IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE**

A parziale deroga dell'art. 12, lett. p), l'assicurazione è estesa ai danni ai fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 (duecentocinquanta), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo del 5% del massimale assicurato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per i danni conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 (cinquecento), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo del 5% del massimale assicurato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo.

## ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ASSICURATO

### Art. 1341 - **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto (c.c. 1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (c.c. 1370).

In ogni caso non hanno effetto (c.c. 1418, 1319), se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (c.c. 1229), facoltà di recedere dal contratto (c.c. 1373) o di sospenderne l'esecuzione (c.c. 1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze (c.c. 2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (c.c. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (c.c. 1379, 1566-68, 2596, primo comma), tacita proroga o rinnovazione del contratto (c.c. 1597, 1899, secondo comma), clausole compromissorie (c.p.c. 808) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (c.p.c. 28, 29).

### Art. 1342 - **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (c.c. 1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (2) (4).

### Art. 1588 - **Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento (c.c. 1592) della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (c.c. 1611), qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (c.c. 1218 ss., 1256 ss., 2281).

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa (c.c. 1594).

### Art. 1589 - **Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (c.c. 1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo (c.c. 1223).

Quando si tratta di cosa mobile stimata (c.c. 1908, secondo comma) e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (c.c. 1916).

### Art. 1611 - **Incendio di casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (c.c. 1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

### Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (c.c. 1441 ss.) del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave (c.c. 1894, 1898).

L'assicuratore decade (c.c. 2964 ss.) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima

che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (c.c. 1932).

#### **Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso (c.c. 1373), mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (c.c. 1894).

Se il sinistro si verifica prima dell'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (c.c. 1932).

#### **Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (c.c. 1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (c.c. 1391, 1932).

#### **Art. 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto (c.c. 1373, secondo comma) entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (c.c. 1932; att. c. 187).

#### **Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (c.c. 1892, 1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto (c.c. 1373, secondo comma), dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento del contratto stesso (c.c. 1932; att. c. 187).

#### **Art. 1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (c.c. 1460).

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto (c.c. 1453 ss.) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (c.c. 1919 ss., 1924, 1932; att. c. 187).

#### **Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.



Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno (c.c. 1908).

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (c.c. 1299). Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori (c.c. 1299, secondo comma).

#### **Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari**

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (nav. 512).

#### **Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (c.c. 1903), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (c.c. 1915). Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (c.c. 1914; nav. 533).

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore (c.c. 19101).

#### **Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (c.c. 1227, secondo comma, 1915).

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (c.c. 1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (c.c. 1932, 2031; att. 187; nav. 534).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (c.c. 1900, terzo comma).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti (c.c. 1913, primo comma).

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie (c.c. 1218) l'obbligo dell'avviso (c.c. 1913) o del salvataggio (c.c. 1914) perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (c.c. 1932; att. c. 187).

#### **Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (c.c. 1203, c.c. 1589, terzo comma).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti (c.c. 74 ss.) o da affini (c.c. 78) dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (c.c. 2240).

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.





**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Divisione Sasa**

**Sede Legale** 20161 Milano, Via Senigallia 18/2  
**Direzione** 34123 Trieste, Riva Tommaso Gulli 12  
Tel. +39 040.3190.111 Fax +39 040.300.624  
[www.milass.it](http://www.milass.it) Area Clienti ► Prodotti ►

► Catalogo Prodotti Assicurativi ► Divisione Sasa  
Capitale sociale € 305.851.341,12 int. vers.  
Numero di iscrizione Registro Imprese di Milano,  
Codice Fiscale e Partita IVA 00957670151  
Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP  
al numero 1.00010  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923  
n. 966, convertito nella L. 17/4/1925, n. 473  
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI,  
iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi -  
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

